



Martedì 25/10/2022

Comunicazioni al MISE per i crediti d'imposta entro il 30 novembre 2022

A cura di: Meli e Associati

In relazione ad alcuni incentivi fiscali collegati al «Piano nazionale Impresa 4.0», la L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto una comunicazione di dati al Ministero dello Sviluppo economico al fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. In attuazione di tali disposizioni, il Ministero dello Sviluppo economico ha quindi pubblicato sul proprio sito Internet tre DM datati 6.10.2021, i quali approvano i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione, rispettivamente,

- del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all'art. 1 co. 189 e 190 della L. 27.12.2019 n. 160 e all'art. 1 co. 1051 e 1063 della L. 30.12.2020 n. 178, Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 «Modello comunicazione credito d'imposta beni strumentali»
- del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all'art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, così come definite dal DM 26.5.2020, Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 «Modello comunicazione credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica»
- nonché del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0, di cui all'art. 1 co. 46 e 56 della L. 27.12.2017 n. 205 e al DM 4.5.2018. Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 «Modello comunicazione credito d'imposta formazione»

Tutti i suddetti DM 6.10.2021 stabiliscono che l'invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo economico al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative e l'eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

La comunicazione dei dati deve avvenire utilizzando gli appositi modelli approvati dallo specifico DM 6.10.2021, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, tramite PEC agli indirizzi segnalati dai rispettivi decreti:

- credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 «PEC benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it»



- credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica → PEC cirsid@pec.mise.gov.it

- credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 → PEC formazione4.0@pec.mise.gov.it

I termini di presentazione con riferimento ai crediti d'imposta maturati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i soggetti es salariati), erano fissati al 31.12.2021, mentre con riferimento ai crediti d'imposta maturati nei periodi d'imposta agevolabili successivi al predetto periodo d'imposta, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti (e quindi entro il 30 novembre 2022 per i soggetti es salariati con riferimento ai crediti d'imposta 2021).